

COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO

Provincia di Crotone

ATTO DEL REVISORE N.2 DEL 28.12.2023

IL REVISORE UNICO

PARERE SUL PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE AD OGGETTO: "COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 CCNL 16.11.2022. ANNO 2023"

Il Revisore dei conti dr. Serafino Mascaro, nominato con Delibera di Consiglio comunale n.22 del 9.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:

Vista la richiesta, pervenuta dalla Responsabile del Settore Amministrativo, con pec del 22.12.2023, con allegata proposta di determinazione n.59 del 13.12.2023 avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2023", con apposti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021, sottoscritto in data 16.11.2022 ed in particolare l'art. 79 che disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall'anno 2019;

Rilevato che il suddetto CCNL ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:

- risorse stabili, che presentano le caratteristiche di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;
- risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità" e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;

Considerato che:

- l'art.40-bis del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 demanda all'organo di revisione la verifica della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivati da norme di legge;
- l'art.40 comma 3 quinquies del citato D.Lgs 165/2001 dispone la nullità delle clausole dell'accordo qualora in contrasto con i vincoli dei contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;

Atteso che il D.M. 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., che nelle premesse recita "rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore

al numero rilevato al 31 dicembre 2018” e conseguente esigenza di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall’applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei Comuni, e significando specularmente che il limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019;

Atteso che detta verifica non può che essere effettuata a chiusura del corrente anno solare e che trattasi di mera operazione tecnica;

Valutata la modalità di verifica e di adeguamento del limite del fondo 2016;

Esaminata la proposta su menzionata, unitamente agli allegati;

Rilevato che dai documenti sottoposti per il parere risulta che l’importo consolidato per il 2023 è di euro 35.290,00. Le risorse destinate alla contrattazione decentrata per l’anno 2023 sono state quantificate in euro 18.409,00, così distinte:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	16.550,00
Risorse variabili	1.859,00
Residui anni precedenti (eventuale)	
Totale	18.409,00

Rilevato che:

- nella proposta di determinazione oggetto di verifica il Fondo risorse decentrate 2023 è stato correttamente costituito (nella sua parte stabile e nella sua parte variabile) ai sensi della vigente normativa e dei contratti nazionale ed aziendale vigenti;
- in particolare, il Fondo risorse decentrate 2023:
 - 1) rispetta l’art. 79 del CCNL 16.11.2022 che ne disciplina la costituzione, nonché il Contratto Decentrato Integrativo (CDI) 2019/2021, sottoscritto il 18.09.2019;
 - 2) rispetta il limite massimo del 2016 di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. n.75/2017 come verificato in ragione della valutazione provvisoria del personale in servizio al 31 dicembre 2022;

Che le voci fisse sono state correttamente quantificate e allocate;

Considerato che, pertanto, si può certificare la compatibilità finanziaria, normativa e contrattuale del Fondo risorse decentrate 2023, in quanto coerente e conforme con il bilancio comunale, con la legge, con i regolamenti e con i contratti nazionale e decentrato, formulando parere favorevole sullo stesso;

Visti:

- il CCNL 2016/2018 ed il CDI 2019/2021;
- il Bilancio, il PEG 2023/2025 ed il PIAO 2023/2025;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n.75/2017;

- il D.M. 17.03.2020
- la Circolare RGS 18/2021;
- il Regolamento di contabilità armonizzata;
- il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Tutto ciò visto, il presente Organo esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2023", raccomandando all'ente di attuare tutte le misure possibili volte al contenimento della spesa del personale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

Lì 28.12.2023

L' ORGANO DI REVISIONE

Il Revisore Unico

Dr. Serafino Mascaro